

(N. 2259)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MURGIA, TUPINI, CINGOLANI, JERVOLINO, PIGNATELLI,
ANGELINI Armando e GENCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 1967

Modificazione degli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che presentiamo alla vostra approvazione affinché le attuali due libere professioni, quella di dottore commercialista e quella di ragioniere e perito commerciale si uniscano nell'unica libera professione del commercialista, venendo abolita la libera professione del ragioniere attuale è motivata da indilazionabili esigenze di carattere nazionale ed internazionale a seguito delle disposizioni del Trattato di Roma per il Mercato comune europeo.

Sul piano nazionale:

Le due professioni hanno attualmente identiche funzioni dettate dai decreti presidenziali 27 ottobre 1953, n. 1067 e n. 1068: tale identità di funzioni discende da ragioni storiche; infatti la libera professione di ragioniere aveva origini secolari e, con la formazione del Regno d'Italia, venne riconosciuta con la legge 15 luglio 1906, n. 327, e con il regio decreto 9 dicembre 1906, n. 715.

Quando soltanto nel 1929 si addivenne alla prima creazione della libera professione dei laureati in scienze economiche e commer-

ciali, alla stessa furono assegnate le stesse funzioni già di pertinenza dei ragionieri: non si ebbe allora la chiara visione del problema e cominciarono così a crearsi gli antagonismi fra le due professioni, nè i citati decreti presidenziali 27 ottobre 1953, n. 1067 e n. 1068, hanno risolto tale situazione perchè è evidente che non potevano essere lesi i diritti acquisiti dai ragionieri.

Ne derivò che le funzioni delle due professioni, essendo identiche, non potevano e non possono essere esclusive per alcuna di esse, con il risultato che ne escono ambedue danneggiate e senza difesa rispetto al dilagare di quell'abusivismo professionale di mestieranti che è stato giustamente deprecato anche recentemente dall'onorevole Ministro delle finanze.

Nè è auspicabile che, a seguito dell'unificazione delle due professioni da noi richiesta, venga creata una nuova professione del ragioniere sulla base del semplice diploma e con funzioni ridotte al settore puramente contabile. Ciò creerebbe infatti pseudo professionisti che per due o tre anni sarebbero ancora al di sotto della maggiore età e nel cui senso di responsabilità e di preparazio-

ne non sarebbe possibile fare affidamento. Senza contare che si legalizzerebbe gran parte di quello « abusivismo » che è necessario stroncare se si vuole che le funzioni professionali siano esercitate con competenza, serietà e decoro e di dovute garanzie ai terzi.

Nè la soppressione della libera professione di ragioniere danneggerebbe i futuri ragionieri sia perchè neppure l'1 per cento dei diplomati ragionieri si avvia alla libera professione, sia perchè oggidì occorrono due anni di pratica e impegnativi esami per la iscrizione agli Albi professionali, sicchè in definitiva, il sacrificio si ridurrà a un anno di studi in più per ottenere la laurea in economia e commercio.

Solo con l'unificazione delle due professioni, salvando naturalmente i diritti acquisiti, sarà possibile di avere finalmente in Italia un'unica professione economico-contabile con funzioni esclusive alla quale potere affidare quei compiti di razionalizzazione delle imprese e di controllo che da ogni parte sono insistentemente richiesti a motivo del divenire sempre più complesso e rapido dell'economia nel Mercato comune e nel mondo.

Il che ci conduce ad esaminare la situazione sul *piano internazionale*.

È noto che il Trattato di Roma prevede la liberalizzazione delle libere professioni nell'ambito del MEC.

È altresì noto che la CEE, con progetti di direttive successivi, tende precisamente alla liberalizzazione anticipata proprio della professione di « *expert-comptable* » cui corrispondono, negli intendimenti della CEE le due professioni di dottore commercialista e di ragioniere.

Finora i rappresentanti delle due categorie professionali, d'accordo almeno in questo, si sono opposti ad una liberalizzazione anticipata e quasi indiscriminata (perchè non è stata stabilita l'equipollenza dei titoli di studio, delle condizioni di accesso alla professione e delle funzioni professionali) che avrebbe dato luogo al sorgere di diritti acquisiti poi praticamente irrevocabili e che consentivano ai beneficiari esteri condizioni più favorevoli di quelle riservate ai nazionali.

Si sostenne, e si sostiene pertanto:

1) che la liberalizzazione riguardi le persone e non le società professionali che in Italia sono vistate dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815;

2) che la liberalizzazione abbia luogo sul piano universitario e della laurea;

3) che vengano compiuti gli accertamenti relativi alla equipollenza dei titoli di studio e delle funzioni professionali;

4) che i beneficiari del diritto di stabilimento debbano compiere nel Paese ospitante lo stesso esame che viene effettuato dai nazionali per l'esercizio legale della professione.

È evidente che una tale impostazione che tende da un lato ad equiparare realmente le condizioni di accesso alla libera professione fra nazionali e stranieri e dall'altro a difendere i professionisti italiani dalla invadenza di società professionali estere, assai forti economicamente, che agiscono con impiegati tuttavia di dubbia qualificazione, presuppone che in Italia esista una sola professione economico-contabile-amministrativa.

E si noti che, ciò nonostante, i professionisti esteri saranno avvantaggiati dalla liberalizzazione rispetto ai nazionali per la semplice ragione che sono gli altri Paesi del MEC che effettuano larghi investimenti in Italia e non viceversa, sicchè saranno professionisti esteri che affluiranno in Italia per seguire e controllare gli investimenti dei loro connazionali e non viceversa.

Pare, ai proponenti, di avere così illustrato le ragioni che militano a favore dell'approvazione del disegno di legge da essi presentato e confidano che esso venga approvato.

Ma oltre agli accennati motivi di carattere interno ed internazionale vi è una ragione di riflessione che va al di là dello stato attuale della legislazione in materia.

I ragionieri professionisti, pur vantando nei confronti dei colleghi dottori commercialisti un'assai più lunga tradizione professionale che rimonta addirittura ad un'epoca di molto precedente all'indipendenza del Paese e che ha contribuito assai efficace-

mente allo sviluppo dell'economia nazionale, specialmente nel primo cinquantennio del secolo, tuttavia si rendono conto che la complessa dinamica economico-aziendale dei tempi attuali esige una preparazione scolastica a livello universitario.

È ben vero che anche nel recente passato, la professione del ragioniere non ha certo sfigurato nei confronti di quella del dottore commercialista, anche perchè esercitata da professionisti anziani che hanno integrato la preparazione scolastica con se-

rio tirocinio prima e con responsabile esercizio professionale poi.

Ma i tempi mutati consigliano di riservare solo ai laureati in economia e commercio la libera professione. Ciò soltanto se vengono salvaguardati, come è ovvio, i diritti acquisiti. Il diploma di ragioniere continuerà ad esistere, ma consentirà unicamente l'accesso agli impieghi pubblici e privati in quel largo settore amministrativo-contabile che esige appunto quella specifica preparazione scolastica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La libera professione di ragioniere e perito commerciale di cui al decreto presidenziale 27 ottobre 1953, n. 1068, è abolita, salvi e impregiudicati i diritti acquisiti degli attuali iscritti ai Collegi dei ragionieri, dei praticanti e degli studenti iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge, agli Istituti tecnici, secondo quanto previsto dalla apposita norma transitoria.

Il diploma di ragioniere e perito commerciale non abilita all'esercizio della libera professione ma soltanto agli impieghi pubblici e privati.

Le funzioni professionali già previste dai decreti presidenziali in data 27 ottobre 1953, n. 1067 e n. 1068, sono esclusivamente riservate alla professione di dottore commercialista, salvi i diritti acquisiti come contemplato nella norma transitoria.

Art. 2.

Norme transitorie.

Dall'entrata in vigore della presente legge:

a) i ragionieri e periti commerciali attualmente iscritti ai Collegi dei ragionieri vengono di diritto iscritti in via personale negli albi degli Ordini dei dottori commercialisti, competenti per territorio, con l'anzianità di iscrizione risultante dall'albo dei rispettivi Collegi dei ragionieri;

b) il titolo professionale per tutti gli iscritti agli Ordini suddetti sarà quello di « commercialista » preceduto dal titolo accademico di dottore oppure da quello di ragioniere;

c) i praticanti iscritti nel registro dei praticanti presso i singoli Collegi dei ragionieri alla data di promulgazione della presente legge potranno ottenere *una tantum*

l'iscrizione negli Albi dei commercialisti di cui sopra, previo esame da effettuarsi, dopo compiuta la prescritta pratica, presso l'Ordine dei commercialisti competenti per territorio.

Per tali esami continueranno ad avere vigore le norme previste dalle precedenti leggi regolanti la professione di ragioniere;

d) gli studenti iscritti al terzo anno degli Istituti tecnici che abbiano intenzione di esercitare la libera professione dovranno, entro un anno dalla data di promulgazione della presente legge, manifestare tale volontà all'Ordine dei commercialisti competente per territorio e, conseguito il diploma, iscriversi nel registro dei praticanti dell'Ordine dei commercialisti competente per territorio e compiere la prescritta pratica di due anni presso lo studio di un commercialista iscritto all'Albo, secondo le disposizioni vigenti per i praticanti nelle leggi già regolanti la professione di ragioniere e perito commerciale.

Art. 3.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali e i Collegi dei ragionieri e periti commerciali periferici cesseranno la loro attività, restando definitivamente aboliti.

I beni posseduti da tali enti passeranno di diritto, con i rispettivi diritti ed obblighi al Consiglio nazionale dei commercialisti e agli Ordini dei commercialisti periferici competenti per territorio.

Le Casse di previdenza dei dottori commercialisti e dei ragionieri, attualmente esistenti, provvederanno nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a fondersi in un'unica Cassa di previdenza dei commercialisti, con le modalità che saranno prescritte dai Ministeri competenti.